

TI_GERICHTE 11.2020.82 vom 19. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.82

FR: TI_GERICHTE 11.2020.82 du 19 août 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2020.82 del 19 agosto 2020

Erwägungen

E. 1

il 27 maggio 2020 (tracciamento degli invii n. 98. _____, agli atti). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 26 giugno 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. All'appello AP 1 acclude il verbale delle nuove arringhe finali tenutesi il 14 maggio 2020. Tale atto figura già nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera. La produzione del documento si rivela dunque superflua.

3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che D _____, il quale non incontra più il convenuto almeno dal 2014, già il 21 dicembre 2016 (non ancora dodicenne) aveva espresso il desiderio di non vedere più il padre, che tale volontà è stata ribadita in una lettera del 6 febbraio 2019 inviata al Tribunale di appello e che nel suo più recente ascolto, del 30 agosto 2019 (a quasi quattordici anni) il ragazzo ha dichiarato una volta ancora di non volere visite dal padre, spiegando di avere trovato una figura di riferimento in F _____, compagno della madre da qualche anno. Il primo giudice ha constatato così ■ un'avversione ferma nei confronti del padre ■, verosimilmente riconducibile alla causa di disconoscimento della paternità, che va rispettata, D _____ essendo ormai quindicenne. Per il Pretore, inoltre, AP 1 ■ non ha minimamente dimostrato di aver assunto consapevolezza nel comprendere i disagi provocati dalle sue scelte ■, manifestando invece una certa leggerezza nello spiegare il motivo per cui non ha più rivisto i figli, come risulta dal memoriale conclusivo del 17 dicembre 2019 (■ semplicemente non ci siamo più visti perché doveva essere appurato se fossero o meno figli miei ■). Ne ha concluso, il primo giudice, che non si giustifica di stabilire un diritto di visita paterno, ■ riservate future azioni di modifica ■.

4. L'appellante contesta anzitutto di non avere assunto consapevolezza nel comprendere i disagi provocati dalle sue scelte e critica la decisione dal primo giudice siccome presa ■ solo in base ad uno scritto, che per altro riprendeva pari passo precedenti memoriali ■. Egli si duole inoltre che all'udienza del 14 maggio 2020, indetta dietro sua insistenza, il nuovo Pretore non l'abbia ■ torchiato a dovere ■, non ponendogli nemmeno una domanda al riguardo. Ricordato che un diritto di visita non dipende solo dai desideri dal figlio, AP 1 nega che i rapporti tra lui e il ragazzo siano irrimediabilmente compromessi, sostenendo che invece essi sono ■ sempre stati ottimi ■. Per l'appellante non sono più avvenuti incontri ■ semplicemente perché doveva essere appurato se [D _____] fosse o meno figlio mio ■. I rapporti si sarebbero deteriorati unicamente a causa della madre, la quale ha ■ parlato a lungo e a sproposito di me, raccontando chissà quali falsità, facendogli un lavaggio del cervello ■. A suo parere D _____ può superare i disagi creatigli dalla madre solo con l'aiuto di lui e quello di uno psicologo. Rammentato che l'azione di

contestazione della paternità ■ non era campata in aria ■, egli chiede di poter esercitare le prerogative di un padre e dichiara di non capire come mai gli sia negata tale facoltà. In definitiva, AP 1 chiede un diritto di visita di due ore consecutive la settimana (inizialmente presso uno psicologo), recuperabili in caso d'impedimento ed estendibili nel tempo in caso di miglioramento delle relazioni personali.

5. Il genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figliolo relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del minore alla luce della situazione concreta. Dato che per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020, consid. 5a). Il diritto di visita, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minore, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio ■ o concorra a mettere a repentaglio ■ lo sviluppo fisico, psichico o morale del minore. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica, quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni. Una soppressione, poi, entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (sentenza del Tribunale federale 5A_306/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 4.4; analogamente: RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami).

d) Non si disconosce che un intervento psicoterapeutico potrebbe forse anche aiutare D _____ nell'elaborazione di quanto è accaduto e nel ristabilire qualche relazione personale con il genitore. Sta di fatto che il ragazzo ■ non sente alcuna necessità di ■ confidarsi o di farsi aiutare ■ (riassunto dell'audizione 30 agosto 2019, agli atti). Imporre al figlio un percorso terapeutico in condizioni del genere costituirebbe con ogni probabilità un obbligo male accetto ed equivarrebbe in sostanza a forzare le relazioni personali. AP 1 deve comprendere ■ suo malgrado ■ che di fronte a un figlio, il quale ha deciso di non incontrarlo e non sente il bisogno di parlargli, egli non può imporre la sua visione unilaterale e perseguire un diritto di visita attraverso la suggestione o ■ peggio ■ la coartazione. Spetta in simili circostanze al minore assumere di fronte a sé stesso la responsabilità delle proprie scelte. Ne segue che, in ultima analisi, la decisione del Pretore resiste alla critica. L'appello vede così la sua sorte segnata.

■;

■ avv. .

■;

■ Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 2

All'appello AP 1 acclude il verbale delle nuove arringhe finali tenutesi il 14 maggio 2020. Tale atto figura già nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera. La produzione del documento si rivela dunque superflua.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che D _____, il quale non incontra più il convenuto almeno dal 2014, già il 21 dicembre 2016 (non ancora dodicenne) aveva espresso il desiderio di non vedere più il padre, che tale volontà è stata ribadita in una lettera del 6 febbraio 2019 inviata al Tribunale di appello e che nel suo più recente ascolto, del 30 agosto 2019 (a quasi quattordici anni) il ragazzo ha dichiarato una volta ancora di non volere visite dal padre, spiegando di avere trovato una figura di riferimento in F _____, compagno della madre da qualche anno. Il primo giudice ha constatato così ■un'avversione ferma nei confronti del padre ■, verosimilmente riconducibile alla causa di disconoscimento della paternità, che va rispettata, D _____ essendo ormai quindicenne. Per il Pretore, inoltre, AP 1 ■ non ha minimamente dimostrato di aver assunto consapevolezza nel comprendere i disagi provocati dalle sue scelte■, manifestando invece una certa leggerezza nello spiegare il motivo per cui non ha più rivisto i figli, come risulta dal memoriale conclusivo del 17 dicembre 2019 (■semplicemente non ci siamo più visti perché doveva essere appurato se fossero o meno figli miei ■). Ne ha concluso, il primo giudice, che non si giustifica di stabilire un diritto di visita paterno, ■ riservate future azioni di modifica■.

E. 4

L'appellante contesta anzitutto di non avere assunto consapevolezza nel comprendere i disagi provocati dalle sue scelte e critica la decisione dal primo giudice siccome presa ■solo in base ad uno scritto, che per altro riprendeva pari passo precedenti memoriali■. Egli si duole inoltre che all'udienza del 14 maggio 2020, indetta dietro sua insistenza, il nuovo Pretore non l'abbia ■torchiato a dovere ■, non ponendogli nemmeno una domanda al riguardo. Ricordato che un diritto di visita non dipende solo dai desideri del figlio, AP 1 nega che i rapporti tra lui e il ragazzo siano irrimediabilmente compromessi, sostenendo che invece essi sono ■sempre stati ottimi ■. Per l'appellante non sono più avvenuti incontri ■semplicemente perché doveva essere appurato se [D _____] fosse o meno figlio mio ■. I rapporti si sarebbero deteriorati unicamente a causa della madre, la quale ha ■parlato a lungo e a sproposito di me, raccontando chissà quali falsità, facendogli un lavaggio del

cervello ■. A suo parere D _____ può superare i disagi creatigli dalla madre solo con l'aiuto di lui e quello di uno psicologo. Rammentato che l'azione di contestazione della paternità ■non era campata in aria■, egli chiede di poter esercitare le prerogative di un padre e dichiara di non capire come mai gli sia negata tale facoltà. In definitiva, AP 1 chiede un diritto di visita di due ore consecutive la settimana (inizialmente presso uno psicologo), recuperabili in caso d'impedimento ed estendibili nel tempo in caso di miglioramento delle relazioni personali.

E. 5

Il genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del minore alla luce della situazione concreta. Dato che per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020, consid. 5a). Il diritto di visita, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minore, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minore. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica, quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni. Una soppressione, poi, entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (sentenza del Tribunale federale 5A_306/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 4.4; analogamente: RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami). a) Con l'appellante si conviene che la regolamentazione di un diritto di visita non dipende esclusivamente dalla volontà del figlio. I desideri di quest'ultimo, tuttavia, vanno tanto più considerati quanto più, vista l'età e lo sviluppo, il ragazzo riesca a formarsi una volontà autonoma a dispetto delle influenze esterne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici anni. Qualora il minore assuma un'attitudine difensiva nei confronti del genitore non affidatario, occorre chiarirne le ragioni e appurare se il diritto di visita rischi realmente di recargli pregiudizio. Ove invece il figlio, capace di discernimento, opponga una strenua e ripetuta resistenza agli incontri, è opportuno rinunciare all'uso della forza. Il bene del figlio non può essere perseguito infatti attraverso la suggestione né la coartazione (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2018.109/110 del 27 febbraio 2019 consid. 6b con numerosi rinvii). b) In concreto è emerso dalla più recente audizione, avvenuta il 30 agosto 2019, che D _____ – a quel momento quindicenne – ■sta bene. Ha trovato un suo equilibrio. Non è travagliato dalla sua storia, non sente alcuna necessità di confidarsi o farsi aiutare da qualcuno (...). Non desidera incontrare il padre, non ne sente il bisogno. Non lo vede né sente da diversi anni (...) Ha una figura paterna nella persona di F _____, compagno da qualche anno della madre■ (riassunto del 30 agosto 2019, agli atti). Ciò conferma quanto D _____ aveva già dichiarato al Pretore il 21 dicembre 2016 (allorché non aveva ancora dodici anni) e ha ribadito in una lettera a questa Camera del 6 febbraio 2019 (inc. 11.2018.109). Il figlio ha sempre tenuto perciò un comportamento lineare. Ora, una volontà così ferma e costante nel rifuggire ogni approccio paterno va rispettata, anche perché espressa a un'età che permette ormai al figlio

di elaborare ragionamenti logici e avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (sopra, consid. a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.58 del 17 luglio 2020 consid. 3c). c) È possibile che fino al momento in cui padre e figlio si sono incontrati i rapporti siano sempre stati “ottimi”. L'appellante dimentica tuttavia che dopo di allora, nell'aprile del 2011, egli ha promosso un'azione di disconoscimento di paternità che ha comprensibilmente destabilizzato il ragazzo, mettendolo in grave disagio e imbarazzo. Tale circostanza non può semplicemente essere minimizzata. D'altro lato l'appellante non può pretendere che il malessere del figlio sia sparito di punto in bianco al momento in cui ■il Tribunale federale ha stabilito che [egli] è a tutti gli effetti il padre■. Il mero fatto di essere padre e di “volarlo fare” non basta per conferire, dopo anni di lontananza, il diritto assoluto di intrattenere relazioni perso-nali con il figlio. Men che meno ove si pensi che in concreto l'interessato non sembra davvero comprendere le difficoltà provocate da un'azione giudiziaria fors'anche “non campata in aria”, ma dura da assimilare per un ragazzo adolescente che fino ad allora lo considerava suo genitore. Nemmeno si può dire che D_____ sia “stato sottoposto a un lavaggio del cervello” da parte della madre, simile ipotesi rimanendo a livello di congettura. A ben vedere, in definitiva, al bene del figlio l'appellante neppure allude, né spiega perché la ripresa delle relazioni personali con lui risponderebbe oggettivamente all'interesse del ragazzo. d) Non si disconosce che un intervento psicoterapeutico potrebbe fors'anche aiutare D_____ nell'elaborazione di quanto è accaduto e nel ristabilire qualche relazione personale con il genitore. Sta di fatto che il ragazzo “non sente alcuna necessità di “confidarsi o di farsi aiutare” (riassunto dell'audizione 30 agosto 2019, agli atti). Imporre al figlio un percorso terapeutico in condizioni del genere costituirebbe con ogni probabilità un obbligo male accetto ed equivarrebbe in sostanza a forzare le relazioni personali. AP 1 deve comprendere – suo malgrado – che di fronte a un figlio, il quale ha deciso di non incontrarlo e non sente il bisogno di parlargli, egli non può imporre la sua visione unilaterale e perseguire un diritto di visita attraverso la suggestione o – peggio – la coartazione. Spetta in simili circostanze al minore assumere di fronte a sé stesso la responsabilità delle proprie scelte. Ne segue che, in ultima analisi, la decisione del Pretore resiste alla critica. L'appello vede così la sua sorte segnata.

E. 6

Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

E. 7

Copia dell'attuale sentenza è comunicata giusta l'art. 301 lett. b CPC a D_____
_____, che il prossimo 2 settembre compirà 15 anni .

E. 8

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF 112 II 291 consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione a: – ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.